

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Art. 1

(Indizione del Congresso)

E' indetto il secondo congresso nazionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale che si dovrà svolgere entro il mese di novembre 2017.

Le modalità e i tempi dello svolgimento del congresso nazionale sono normate dal presente regolamento.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. Possono esercitare l'elettorato attivo per l'elezione, gli iscritti a FDI-AN in regola con l'iscrizione al 30 giugno 2017 e tutti i cittadini italiani che sottoscriveranno al seggio il manifesto dei valori del movimento di Fratelli d'Italia e verseranno una quota minima di euro cinque per sostenerne le finalità, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale del congresso per la formazione dei seggi.

2. Il voto degli iscritti al Partito al 30 giugno 2017 avrà un peso ponderato di 2 volte superiore.

3. Ciascun iscritto avrà diritto di voto solo nella federazione dove è residente o se rappresentante istituzionale nel collegio elettorale in cui è eletto. Possono fare eccezione studenti fuori sede e rappresentanti del comparto sicurezza e difesa che dimostrino, sia al momento dell'iscrizione che al momento del voto, regolare e stabile presenza su quel territorio. La segreteria generale del congresso può autorizzare eccezioni se segnalate e motivate al momento dell'iscrizione.

4. Hanno diritto all'elettorato passivo come Grandi Elettori gli iscritti a Fratelli d'Italia. Godono altresì il diritto di elettorato passivo per l'elezione dei 400 rappresentanti della società civile tutti i cittadini italiani.

Art. 3

(Segreteria Generale del congresso)

1. La Segreteria, nello svolgimento dei suoi lavori si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso. Le delibere della Segreteria Generale del congresso sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La Segreteria Generale del Congresso è composta dai componenti del Coordinamento Politico Nazionale, dai consiglieri regionali e integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature presentate a Presidente Nazionale.

3. La Segreteria Generale del Congresso elegge al proprio interno una commissione organizzazione del Congresso su proposta del Presidente Nazionale del Partito.

4. La Segreteria Generale del congresso determina, entro il 1 settembre sulla base dei dati inseriti regolarmente entro il 7 luglio, la quantificazione dei Grandi Elettori. Il numero complessivo dei Grandi Elettori è fissato in 4000.

5. I 4000 grandi elettori, sottratti quelli di diritto, e i 400 rappresentanti della società civile di cui al comma 7 dell'art.5 sono calcolati dalla Segreteria generale del Congresso in base sia agli iscritti in regola di ciascuna federazione al 30 giugno che, in peso paritetico, in base ai voti assoluti riportati in quella federazione alle ultime elezioni europee.

6. La Segreteria Generale del Congresso, previa istruttoria effettuata dalla Commissione Organizzazione decide sulle controversie segnalate dalle Commissioni Regionali, tale decisione che può essere delegata alla Commissione Organizzazione è inappellabile.

7. I candidati si impegnano ad accettare quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Art. 4

(Commissione Regionale per il Congresso)

1. La Segreteria Generale del congresso nomina le Commissioni Regionali con il criterio della più ampia rappresentanza.

2. La Segreteria Regionale, presieduta da un componente della segreteria generale del congresso, è deputata a garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. E' composta nel rispetto del pluralismo interno, e sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature alla presidenza nazionale ammessa alla consultazione.

3. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

4. La Commissione Regionale propone, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le proprie decisioni alla Segreteria Generale del Congresso

5. La Commissione Regionale ha il compito di garantire che il procedimento di elezione dei Grandi Elettori si svolga in modo democratico garantendo nei momenti di dibattito la piena parità a tutti i candidati.

6. La Commissione Regionale vigila sul rispetto delle regole nello svolgimento della campagna elettorale riferendo alla Segreteria Generale ogni anomalia.

7. La Commissione Regionale:

a. assicura che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabiliti dal regolamento;

b. cura la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di presidente nazionale e di eventuali documenti;

c. fornisce ad ogni sezione elettorale le indicazioni sulle modalità di voto.

d. assicura che un suo membro o un suo delegato partecipi allo svolgimento delle consultazioni per verificarne il corretto andamento.

e. La Commissione Regionale, dopo aver ricevuto tutti i verbali provvede alla raccolta dei risultati e li trasmette alla Segreteria Generale del Congresso dopo aver ricevuto il totale versamento delle quote.

8. La Commissione Regionale per il congresso, nelle giornate previste nel calendario allegato organizza le sezioni elettorali garantendo correttezza e trasparenza delle votazioni in relazione al principio di massima partecipazione e secondo le disposizioni della Segreteria Generale del Congresso.

9. Le Commissioni Regionali dovranno entro 15 giorni precedenti allo svolgimento delle assise trasmettere alla Segreteria Generale l'elenco degli indirizzi dei seggi, che devono essere muniti di collegamento internet e collocati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Dovranno altresì comunicare il nome del Presidente di seggio, i suoi recapiti e il modulo di assunzione di responsabilità connessa all'incarico. Questi sarà solidalmente responsabile con i membri della Commissione Regionale del Congresso rispetto a ciò che si verificherà nel seggio in merito alla regolarità del voto e delle quote di adesione raccolte.

10. I seggi dovranno essere obbligatoriamente previsti nei comuni capoluogo di Provincia e se necessario potranno essere allestite altre sedi di voto aggiuntive in altri comuni se motivate dalla densità di popolazione o dalla distanza geografica dal comune capoluogo. La Segreteria Generale si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le proposte non in linea con i principi della regolare partecipazione. Alla Commissione Regionale spetta la fase istruttoria di eventuali contestazioni riservandosi alla Segreteria Generale la decisione definitiva.

11. La Segreteria Regionale nei 7 giorni precedenti allo svolgimento delle assise deve completare la composizione di ogni seggio con almeno 1 segretario e 1 scrutatore. I verbali di seggio dovranno essere firmati da tutti i componenti di seggio, pena l'annullamento delle operazioni di voto in quel seggio.

12. Le spese organizzative sono a carico dei coordinamenti provinciali e regionali e a tal fine potranno utilizzare le quote di spettanza al territorio del tesseramento e dei contributi raccolti ai seggi e regolarmente versati all'amministrazione nazionale.

13. In ogni Provincia nelle 24 ore precedenti le votazioni per i Grandi Elettori dovrà essere garantito un momento assembleare di dibattito pubblico tra gli iscritti sulla attualità politica e sul ruolo del Movimento, in cui verranno anche discussi eventuali documenti come da Art.6

Oltre gli iscritti al Movimento in tale Provincia hanno diritto di parola in tali assemblee tutti i dirigenti nazionali, i componenti uscenti dell'esecutivo e dell'Ufficio di Presidenza, i Parlamentari e i Consiglieri Regionali eletti in quel territorio nonché i primi 20 firmatari di documenti politici programmatici come da Art 6.

Art. 5

(Grandi Elettori e Rappresentanti della Società Civile)

1. Possono essere eletti Grandi Elettori solo gli iscritti al movimento oltre ai 400 rappresentanti della società civile di cui all'art. 3 comma 6.
2. La Segreteria Generale assegna a ogni coordinamento provinciale e di città metropolitana il numero di Grandi Elettori di competenza secondo i criteri del presente regolamento.
3. Per candidarsi Grande Elettore è necessario far pervenire la propria candidatura entro i 7 giorni precedenti alla votazione tramite il modulo on line scaricabile dal sito del movimento www.fratelli-italia.it, ovvero direttamente al responsabile nazionale dell'organizzazione.
4. La Segreteria Generale del congresso verificherà l'iscrizione e redigerà l'elenco dei candidati che sarà pubblicato sul sito nazionale del Movimento.
5. Ogni elettore potrà esprimere 3 preferenze per i coordinamenti fino a 40 Grandi Elettori e pari a 5 per tutti gli altri. Le preferenze, se espresse in numero superiore a una dovranno riguardare candidati di genere diverso.
6. Verranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento dei membri assegnati.
7. Oltre i Grandi elettori verranno scelti 400 rappresentanti della società civile che saranno eletti tra i non iscritti al partito tramite seggi aperti distribuiti in luoghi pubblici con il criterio della massima partecipazione possibile a cui potranno accedere con elettorato attivo e passivo tutti i cittadini italiani che sottoscriveranno il manifesto politico. Il Presidente Nazionale, sentita la segreteria generale del congresso, può indicare fino a ulteriori 100 partecipanti al Congresso Nazionale con pienezza di diritti al fine di assicurare la più ampia partecipazione al congresso nazionale.
8. La Commissione Regionale trasmetterà i risultati alla Segreteria Generale del Congresso che provvederà alla ratifica nazionale e alla composizione del Congresso Nazionale

Art. 6

(Presidente Nazionale)

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale tutti gli iscritti al movimento in regola con il tesseramento.

2. La candidatura a presidente può essere presentata alla Segreteria Generale del Congresso se sottoscritta da almeno 500 cittadini italiani iscritti che abbiano compiuto i 16 anni di età, le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in numero non inferiore a 50 per ogni Regione (in almeno 10 Regioni).

3. Le candidature a Presidente vengono approvate dalla Segreteria Generale del Congresso e dovranno pervenire entro il 18 settembre.

Art. 7

(Documenti politico-programmatici nazionali)

1. Chiunque può inviare alla Segreteria Generale del Congresso entro il 18 settembre settembre documenti politico-programmatici di interesse nazionale se sottoscritti da almeno 200 iscritti divisi in almeno 5 Regioni.
2. I documenti ritenuti dalla Segreteria Generale del Congresso compatibili con le finalità e lo Statuto del Movimento verranno inviati alle Segreterie Regionali dei Congressi che provvederanno a garantirne la illustrazione e la discussione nei congressi provinciali.

Art 8

(Norme Transitorie e finali)

1. Sono Grandi Elettori di diritto, purchè in regola con il tesseramento al 30 di giugno, i componenti della segreteria generale del Congresso, i consiglieri provinciali e metropolitani, i Consiglieri Comunali e gli Assessori Comunali dei Capoluogo di Provincia, i Sindaci di tutti i comuni e fino a 40 delegati indicati dal movimento giovanile, Gioventù Nazionale. Sono inoltre Grandi Elettori di diritto i componenti della Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale regolarmente in carica, in regola con il tesseramento e convocati alla riunione che ha indetto il congresso.
2. La Segreteria Generale del Congresso stabilirà anche luogo, data e le regole per lo svolgimento del congresso nazionale e delle votazioni previste da Statuto.
3. Sarà compito della Segreteria Generale del congresso prevedere in preparazione al Congresso Nazionale eventuali eventi programmatici su specifiche tematiche.
4. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere l'Assemblea Nazionale potrà decidere di modificare la data del Congresso.